

Comune di Vallefoglia
Provincia di Pesaro e Urbino



Regolamento
Generale delle Entrate

Approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2020

Valido dall'1/01/2020

Sommario

TITOLO I - Principi generali.....	5
<i>Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento</i>	5
<i>Art. 2 - Definizione delle entrate tributarie ed extratributarie</i>	5
<i>Art. 3 - Regolamenti delle entrate</i>	5
<i>Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.....</i>	5
<i>Art. 5 - Informazioni al contribuente.....</i>	6
<i>Art. 6 - Forme di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie</i>	6
<i>Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie ed extratributarie</i>	7
TITOLO II - Gestione delle Entrate tributarie.....	7
<i>Art. 8 - Il Responsabile del tributo.....</i>	7
<i>Art. 9 - Principi generali di gestione delle entrate tributarie</i>	7
CAPO I – Attività di riscossione ordinaria delle entrate tributarie.....	7
<i>Art. 10 - Attività di riscossione ordinaria.....</i>	7
<i>Art. 11 - Compensazione ed accollo di obbligazioni tributarie.....</i>	8
<i>Art. 12 - Divieti di compensazione ed accollo</i>	8
<i>Art. 13 - Dichiarazione di compensazione e di accollo.....</i>	8
<i>Art. 14 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....</i>	9
CAPO II – Attività di accertamento delle entrate tributarie.....	9
<i>Art. 15 - Attività di accertamento.....</i>	9
<i>Art. 16 - Attività ispettiva.....</i>	9
<i>Art. 17 - Avviso di accertamento esecutivo.....</i>	10
<i>Art. 18 - Notificazione degli atti.....</i>	10
<i>Art. 19 – Misura degli interessi</i>	10
<i>Art. 20 - Criteri di graduazione.....</i>	10
<i>Art. 21 - Principi generali sanzioni tributarie.....</i>	11
<i>Art. 22 - Ravvedimento</i>	11
CAPO III – Strumenti deflattivi e contenzioso.....	12
<i>Art. 23 - Strumenti deflattivi</i>	12
<i>Art. 24 - Interpello del contribuente.....</i>	12
<i>Art. 25 - Procedimento di autotutela</i>	12
<i>Art. 26 - Accertamento con adesione</i>	13
<i>Art. 27 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'accertamento con adesione</i>	13
<i>Art. 28 - Attivazione del procedimento definitorio</i>	13
<i>Art. 29 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio</i>	13
<i>Art. 30 – Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	13
<i>Art. 31 – Invito a comparire per definire l'accertamento</i>	14
<i>Art. 32 – Atto di accertamento con adesione</i>	14
<i>Art. 33 – Perfezionamento della definizione.....</i>	14

Art. 34 – Effetti della definizione	14
Art. 35 – Contenzioso tributario	15
Art. 36 – Conciliazione giudiziale	15
CAPO IV – Reclamo e mediazione	15
Art. 37 - Oggetto.....	15
Art. 38 - Effetti.....	15
Art. 39 - Competenza	16
Art. 40 - Valutazione	16
Art. 41 – Perfezionamento e sanzioni	16
CAPO V – Attività di recupero crediti e rimborso delle somme riconosciute indebite	
Art. 42 - Sanzioni per entrate tributarie	18
Art. 43 – Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo del fallimento	18
Art. 44 – Rateizzazione	17-19
TITOLO III - Gestione delle Entrate extratributarie	20
Art. 45 - Il Responsabile dell'entrata extratributaria	20
Art. 46 - Omissione o ritardo dei pagamenti e sanzioni(atti di messa in mora prima di emettere l'accertamento esecutivo)	20
Art. 47 - Attività di accertamento delle entrate extratributarie	20
Art. 48 - Pagamenti di somme di natura extratributaria	21
Art. 49 - Dilazioni di pagamento.....	21
Art. 50 - Compensazione di entrate.....	21
Art. 51 - Compensazione tra crediti e debiti.....	21
Art. 52 - Esonero dalle procedure.....	22
TITOLO IV - Disposizioni finali	22
Art. 53 - Entrata in vigore.....	22
Art. 54 - Norme di rinvio	22

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., confermate dal c. 6 dell'art. 14 della L. 14/03/2011 n. 23, disciplina in via generale le entrate comunali, tributarie ed extratributarie, ad esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nelle seguente norme:
 - a. D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 - b. art. 52 del D. Lgs 446/1997 e s.m.i. confermate dal c. 6 dell'art. 14 della L. 14/03/2011 n. 23;
 - c. Legge 212/2000 e s.m.i.;
 - d. Legge 241/1990 e s.m.i.;
 - e. Art. 1, comma 792 s.s.della Legge 160/2019
 - f. ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Definizione delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate extratributarie, oggetto del presente regolamento, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
 - a. entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b. i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - c. i canoni d'uso;
 - d. i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
 - e. qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti, a titolo di liberalità e di canone.

Art. 3 - Regolamenti delle entrate

1. Il Comune ha la facoltà di regolamentare ciascuna tipologia di entrata tributaria ed extratributaria.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale e devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed hanno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, salvo diverse disposizione di legge.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, insieme alla relativa delibera di approvazione, secondo le modalità e termini previsti dalla vigenti norme procedurali stabilite per ciascuna tipologia di regolamento.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, delle tariffe e dei corrispettivi per la fornitura di beni e la prestazioni di servizi compete alla Giunta comunale, qualora la legge non stabilisca la competenza esclusiva del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del

bilancio di previsione.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, le aliquote tributarie e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 – Informazioni al contribuente

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
3. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote, i corrispettivi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
4. Presso gli uffici competenti sono fornite tutte le informazioni necessarie al contribuente o all'utente.

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e s.m.i.:
 - a. gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs 267/2000;
 - b. affidamento mediante concessione a società a totale capitale pubblico locale o mista in base alla normativa vigente tempo per tempo;
 - c. affidamento in concessione mediante procedura di gara in base alla vigente normativa.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
3. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e la relativa valutazione deve risultare da apposita relazione contenente:
 - a. dettagliato piano economico riferito alla singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
 - b. previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi;
 - c. forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. La forma di gestione mediante affidamento deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie ed extratributarie

1. Per ogni entrata tributaria è individuato un Responsabile del tributo.
2. Per ogni entrata extratributarie è individuato un Responsabile dell'entrata extratributarie.
3. La figura del Responsabile del Tributo è nominata con apposito provvedimento dell'organo esecutivo. La figura del Responsabile dell'entrata extratributarie corrisponde sempre con la figura alla quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle relative attività di gestione.

TITOLO II - Gestione delle Entrate tributarie

Art. 8 - Il Responsabile del tributo

1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, per ogni tributo è possibile individuare un Responsabile del tributo per ciascuna fase procedimentale relativa al medesimo tributo, nominato dall'organo competente sulla base della specifica normativa di riferimento del tributo stesso. Tale figura può essere unica per tutte le fasi procedurali oppure distinta per ciascuna fase procedimentale, per meglio rispondere alle esigenze organizzative dell'Ente. In caso di affidamento a terzi, di uno o più procedimenti, può essere nominato un responsabile per ogni singolo procedimento.
2. Ogni Responsabile del tributo svolge per l'entrata tributaria chiamata a gestire le seguenti funzioni:
 - a. in caso di gestione diretta, cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria:
 - i. attività di istruttoria e controllo;
 - ii. attività di gestione e riscossione ordinaria;
 - iii. attività di accertamento;
 - iv. attività di rettifica;
 - v. applicazione delle relative sanzioni.
 - b. affianca il Responsabile del Settore Economico-finanziario nell'attività di previsione delle entrate tributarie per gli esercizi futuri e di monitoraggio delle entrate in corso d'anno;
 - c. sottoscrive i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - e. redige i regolamenti dei singoli tributi e provvede al loro aggiornamento, proponendone l'approvazione all'organo competente entro i termini previsti dalla normativa e provvede alle pubblicazioni e adempimenti di Legge conseguenti all'approvazione;
 - f. concede, a suo insindacabile giudizio, la rateizzazione dei debiti tributari nei casi e nelle modalità previste nel presente regolamento;
 - g. compie ogni altra attività di propria competenza comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Per tutte le entrate tributarie, la riscossione coattiva può essere affidata al concessionario per la riscossione di cui al D. Lgs 46/99, 112/99 e 326/99 e con la procedura di cui al DPR 602/73 oppure nelle forme previste dalla L. 639/1910, nonché secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2019, n.160.
4. Cura l'accertamento con adesione, la mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale.
5. Adotta gli atti di autotutela come da regolamento comunale vigente.

Art. 9 - Principi generali di gestione delle entrate tributarie

1. Le attività di riscossione ordinaria, di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Le attività di riscossione ordinaria, di accertamento e di rettifica devono essere svolte nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

CAPO I – Attività di riscossione ordinaria delle entrate tributarie

Art. 10 - Attività di riscossione ordinaria

1. Le modalità di riscossione ordinaria delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs 446/1997.
2. L'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento all'incaricato della riscossione, per quanto dovuto.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Per i casi nei quali il pagamento dei tributi deve avvenire con versamento diretto da parte del contribuente l'importo minimo ai fini del versamento o al diritto al rimborso viene fissato nel Regolamento di ogni singolo tributo. Ove non fosse previsto, i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi per gli importi fino a €. 5,00=.
5. Ove non espressamente previsto nella normativa di riferimento e/o per causa di forza maggiore, il termine di scadenza dei singoli tributi può essere motivatamente differito con provvedimento del responsabile del tributo.

Art. 11 - Compensazione ed accollo di obbligazioni tributarie

1. È ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 1241 del C.C. e s.m.i., nonché delle disposizioni di legge in materia.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.
3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.

Art. 12 - Divieti di compensazione ed accollo

1. La compensazione e l'accollo non sono possibili nei seguenti casi:
 - a. intervenuta decadenza del diritto al rimborso, secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - b. somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
 - c. tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari.

Art. 13 - Dichiarazione di compensazione e di accollo

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che vuole avvalersi della compensazione o dell'accollo deve presentare, a pena di decadenza, una specifica dichiarazione, redatta utilizzando l'apposita modulistica.
2. Nel caso della compensazione, la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore.
3. Nel caso dell'accollo, la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante.
4. La richiesta si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo o incompleta compilazione della citata modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa ai sensi dei precedenti commi.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per le richieste presentate prima della decorrenza degli effetti della delibera di approvazione del presente articolato ed in ogni caso qualora l'incompleta compilazione riguardi elementi non essenziali per l'identificazione del richiedente ovvero ai fini del controllo dei conteggi, delle compensazioni, della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, fatto salvo il potere del Responsabile del tributo competente di chiedere l'integrazione della modulistica e della documentazione.
6. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere alla compensazione e all'accollo, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione. Resta salva la facoltà del comune di recuperare gli importi erroneamente compensati in sede di verifica.
7. Anche decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il Responsabile del tributo competente può procedere ai necessari controlli e verifiche di quanto richiesto, anche ingiungendo ai richiedenti di produrre la documentazione attestante i crediti vantati dagli stessi, nonché il potere di adottare e

comunicare gli atti del caso.

8. Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di legge in vigore relative ai tributi comunali.
9. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa generale fiscale ed in subordine quella civilistica.

Art. 14 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del tributo, previa verifica del Responsabile del Settore economico- finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

CAPO II – Attività di accertamento delle entrate tributarie

Art. 15 - Attività di accertamento

1. Il Responsabile del tributo provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente, in base alle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate tributarie.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. Il Responsabile del tributo deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, cercando di utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, cercando al tempo stesso di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il Responsabile del tributo, nel caso in cui riscontri inadempimenti od errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di proporre il provvedimento di accertamento o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata. L'invio della comunicazione preventiva non rappresenta motivo ostativo alla regolarizzazione. L'obbligo di informativa da parte del Comune non opera in presenza di illeciti non ravvedibili.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/1990 e s.m.i. con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. dal 7 al 12 del Capo III "Partecipazione al procedimento amministrativo".
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 30, 31 e 32, del D. Lgs 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs n. 446/97.
7. Ai fini del potenziamento del Servizio tributi del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.

Art. 16 - Attività ispettiva

1. In conformità alla vigente organizzazione comunale ed alle previsioni di legge, Il Responsabile di ciascun tributo, a cui sono in questo caso attribuite le stesse competenze e prerogative della Polizia municipale, può effettuare le seguenti operazioni a titolo di attività ispettiva:
 - a. sopralluoghi;

- b. accessi;
 - c. accertamenti amministrativi e tecnici;
2. richiesta di esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti. L'attività ispettiva svolta nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali, artistiche, agricole ed industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività.
3. Per ciascuna attività ispettiva deve essere redatto apposito verbale nel quale annotare le risultanze di tali attività e gli eventuali rilievi proposti dal contribuente. Il verbale deve essere sottoscritto dal Responsabile del tributo e dal contribuente, a cui è rilasciata apposita copia.

Art. 17 - Avviso di accertamento esecutivo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
3. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Art. 18 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi di accertamento e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata con l'invio di plico sigillato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, il Responsabile del tributo competente può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra il personale dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità, secondo quanto disposto dai commi 158, 159, 160 della Legge 296/06.

Art. 19 - Misura degli interessi

1. Sugli importi dovuti, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 802, della Legge 160/2019, in ragione annua, nella misura di due punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 20 - Criteri di graduazione

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative sono applicabili nelle misure stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 21 - Principi generali sanzioni tributarie

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i..
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla erogazione di sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
4. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e quando si traduce in mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Tale disposizione non trova applicazione quando il contribuente invitato formalmente a chiarire eventuali dubbi o incongruenze sulla sua posizione, non vi provveda.
5. L'atto di liquidazione o di accertamento non è emesso qualora l'ammontare del provvedimento, comprensivo di tributo, sanzione, interessi e spese accessorie, sia pari o inferiore ad € 15,00=.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.
7. Il comma 5 non trova applicazione qualora il debito tributario derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo per almeno un biennio consecutivo.

Art. .22 – Ravvedimento

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art. 13 del D.lgs 472/1997 come da ultimo modificato dal D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e s.m.i.
2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-bis comma 1 del d.lgs. n. 472/1997.

CAPO III – Strumenti deflattivi e contenzioso

Art. 23 - Strumenti deflattivi

1. Sono strumenti deflattivi i seguenti istituti:
 - a. interpello del contribuente;
 - b. procedimento di autotutela;
 - c. accertamento con adesione;
 - d. contenzioso tributario;
 - e. accertamento con adesione;
 - f. insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo del fallimento;
 - g. riscossione coattiva.

Art. 24 - Interpello del contribuente

1. L'interpello può essere chiesto dal contribuente prima del versamento.
2. Ciascun contribuente può rivolgere al Responsabile del tributo circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza deve essere effettuata compilando l'apposita modulistica e non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Responsabile del tributo deve rispondere all'istanza con atto scritto, motivato e vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
4. In caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia, il parere reso è privo di effetti.
5. Qualora la risposta dell'Ufficio Tributi non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente nell'istanza si intende accolta. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Responsabile del tributo, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa e tramite il portale istituzionale.
7. Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 4 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

Art. 25 - Procedimento di autotutela

1. Il procedimento di autotutela può essere avviato d'ufficio o su istanza delle parti che vi abbiano interesse, dopo l'accertamento.

2. Con l'autotutela, il Responsabile del tributo annulla totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo.
3. Il procedimento di autotutela è regolamentato dalla vigente legislazione statale e con apposita delibera di Consiglio Comunale tempo per tempo vigente.

Art. 26 - Accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione ha lo scopo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 27 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 28 - Attivazione del procedimento definitorio

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) dall'ufficio a cui compete l'emissione dell'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso. Non trova applicazione l'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 29 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 30 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, D. Lgs. 218/97, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.
5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 2, D.Lgs. 218/97) al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.
6. L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

Art. 31 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 32 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 33 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso; ovvero con il versamento della prima rata, in caso di concessione di piano rateale da accordare con le modalità e le forme previste dal precedente art. 44.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 34 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia

dal momento del perfezionamento della definizione.

4. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo o altra misura prevista dalle normative vigenti.

Art. 35 - Contenzioso tributario

1. Il contenzioso tributario si apre a seguito di una controversia tra il Comune e un contribuente in materia tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D. Lgs. n. 546/92, spetta al Responsabile del Tributo competente, quale rappresentante del Comune, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale e proporre l'appello.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle ragioni dell'Ente, il Dirigente del servizio competente può nominare un professionista abilitato
4. Per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero di particolare rilevanza economica, il Responsabile del tributo/settore può chiedere l'intervento dell'ufficio legale del comune e, per esigenza di particolari competenze tecniche, di un professionista esterno nel rispetto del vigente regolamento degli incarichi ed il compenso sarà quello stabilito dalle vigenti tariffe minime previste dalla Legge.

Art. 36 - Conciliazione giudiziale

1. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 546/1992, il responsabile del tributo potrà accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale. In particolare, la controversia può essere conclusa anticipatamente alla prima udienza, su iniziativa del giudice o di una delle parti con la conciliazione giudiziale secondo le disposizioni vigenti. In tal caso il procedimento si conclude attraverso un atto scritto in doppia copia contenente l'indicazione della volontà, degli elementi e delle motivazioni della proposta conciliativa.
2. La conciliazione si perfeziona con il versamento da parte del contribuente delle somme dovute.

CAPO VI – Reclamo e mediazione

Art. 37 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 38 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) l'ufficio competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al

comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle norme che regolano le singole imposte.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Art. 39 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
 - il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 40 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 41 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata, in caso di concessione di piano rateale.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dai precedenti artt. da 31 a 40 del presente Regolamento.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto delle norme indicate al comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V – Attività di recupero crediti e rimborso delle somme riconosciute indebite

Art. 42 - Sanzioni per entrate tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, fermo restando quanto previsto al precedente art. 23, sono previste nei regolamenti di ogni singolo tributo.

Art. 43 - Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo del fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate di società dichiarate fallite, solo se superiori ad euro 50,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate di società dichiarate fallite, solo se superiori ad euro 50,00.
3. Prima di procedere all'insinuazione tardiva del fallimento per crediti chirografari di importo inferiore ad € 250,00=, deve essere preventivamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile. In assenza della suddetta massa non si procede all'insinuazione tardiva del fallimento.

Art. 44 - Rateizzazione

1. Per la riscossione di tributi, in regime di riscossione ordinaria, non è possibile concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute in quanto applicabili gli strumenti del ravvedimento operoso.
2. Per la riscossione di tributi, in regime di riscossione non ordinaria, è possibile concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, nelle ipotesi di comprovato disagio economico del contribuente. L'importo minimo di ciascuna rata è fissato in € 50,00= per le persone fisiche ed in € 100,00= per le persone giuridiche e per le ditte individuali.
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma 5, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. Le rateizzazioni sono concesse su istanza ai sensi del DPR n.445/2000 presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 11, nella quale si autocertifica la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Il responsabile del tributo, in ragione dei compiti assegnati dalla vigente normativa, potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria. L'istante dovrà altresì dichiarare l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
5. La ripartizione del debito avverrà secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili.Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria del richiedente, la dilazione concessa

può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di quarantotto rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui al successivo comma 7. Alla richiesta di proroga deve essere allegata la seguente documentazione attestante tale peggioramento e comprovante:

- cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare; o contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all'ISEE;
- pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
- decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
- nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare; o eventi provocati da forza maggiore;
- improvvise e oggettive crisi di mercato anche di carattere locale;
- cessazione dell'attività della ditta individuale (risultante dal Registro delle imprese);
- altro motivo da specificare.

L'istante dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

- che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 – Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012);
- di essere della ditta/società/associazione/ente/soggetto sopra indicato/a (questa dichiarazione è obbligatoria nel solo caso di presentazione da parte del titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro della ditta / società / associazione / ente / soggetto per il/la quale si chiede la rateizzazione)
- che la ditta individuale/società non si trova in stato di liquidazione.

7. In caso In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. Il richiedente decade dal beneficio concesso nel caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera.
9. Ai piani di rateizzazione si applicano gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.
10. L'applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento sarà confermata anche in caso di rateizzazione presentata entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.
11. La domanda di rateizzazione può anche essere presentata oltre il 60° giorno dalla data di notifica e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle condizioni ed ai limiti di cui al presente articolo. In tale ipotesi saranno tuttavia applicate le sanzioni nella misura intera. Inoltre il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo.
12. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
13. Se l'importo oggetto della rateazione è superiore ad € 20.000,00= il responsabile del tributo può chiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata. La garanzia fidejussoria deve contenere la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
14. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile del singolo tributo

che provvede con apposito atto.

15. Le norme previste nel presente articolo si applicano a tutti i tributi comunali anche se non espressamente previste nel regolamento del singolo tributo.

TITOLO III - Gestione delle Entrate extratributarie

Art. 45 - Il Responsabile dell'entrata extratributaria

1. Il Responsabile dell'entrata extratributaria è il Responsabile del Settore che accertata l'entrata extratributaria. Esso provvede a:
 - a. verificare la ragione del credito;
 - b. verificare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
 - c. individuare il debitore;
 - d. quantificare la somma da incassare;
 - e. fissare la scadenza per l'incasso;
 - f. organizzare l'attività di controllo, di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente dalle leggi e dai regolamenti;
 - g. trasmettere al Responsabile del Settore economico-finanziario l'idonea documentazione ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i modi e i tempi previsti nel Regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata extratributaria provvede altresì trasmettere la documentazione di cui al precedente comma, entro il medesimo termine, al Responsabile del Settore al quale, secondo il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
3. Qualora la gestione dell'entrata extratributaria sia affidata a terzi, il Responsabile dell'entrata extratributaria vigila sull'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto della relativa convenzione di affidamento.

Art. 46 - Omissione o ritardo dei pagamenti e sanzioni (atti di messa in mora prima di emettere l'accertamento esecutivo)

1. La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme di natura extratributaria, è effettuata con atto scritto di addebito o messa in mora.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in via alternativa, tramite raccomandata A/R o mezzo equivalente.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
5. Salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dal Responsabile del Settore competente, gli utenti/fruitori di servizi che non sono in regola con i pagamenti non potranno accedere ad alcun servizio e/o fruire di alcun utilizzo del patrimonio dell'ente fino alla regolarizzazione del pagamento delle rette/corrispettivi/fatture non pagate.

Art. 47 - Attività di accertamento delle entrate extratributarie

6. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i.
7. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
8. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a

mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale messo notificatore o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

9. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di entrata patrimoniale escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di messa in mora già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.
10. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 48 - Pagamenti di somme di natura extratributaria

1. Ogni somma spettante al Comune di natura extratributaria, se non diversamente disposto dal leggi o regolamenti, può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate;
 - c. versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - d. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti, RID, MAV, POS ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 49 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse rateizzazioni dei pagamenti, su specifica domanda, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.
2. La rateizzazione sarà concessa alle condizioni e nei limiti previsti al precedente art. 44 per quanto applicabili anche alle entrate extratributarie ad esclusione delle sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada.
3. Soggetto competente all'accoglimento o al diniego della domanda è il responsabile della singola entrata.

Art. 50 - Compensazione di entrate

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa entrata effettuato in periodi precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. Generalità e codice fiscale;

- b. Entrata oggetto di compensazione;
 - c. Somma dovuta al lordo della compensazione;
 - d. Riferimento di versamento della maggiore somma versata sulla quale è stata operata la compensazione;
3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, senza ulteriori adempimenti.
 4. È facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

Art. 51 - Compensazione tra crediti e debiti

1. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
2. Il soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
3. L'ufficio competente, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro l'importo del credito.
4. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

Art. 52 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 15,00= complessivi.
2. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha efficacia dall'1.1.2020

Art. 54 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.